

R.G. n. 376/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione lavoro

in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa- [REDACTED] all'udienza del
1° giugno 2023, discussa la causa (con udienza a trattazione scritta), all'esito della
camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 376 del
registro generale affari contenziosi per l'anno 2021

TRA



tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Francesco Di
Pietro

RICORRENTI

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per procura in atti
dall'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione (telematicamente) depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: *“a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), sede di Perugia, consistente nell’aver negato alla Ricorrente l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995, con il provvedimento di rigetto della domanda del 6.7.2020 (All. 13 al ricorso introduttivo) e con il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 27.10.2020 (All. 14 al ricorso introduttivo); b. ordinare all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della Ricorrente originaria e riconoscere il diritto della Stessa e degli eredi Ricorrenti in riassunzione all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995, con decorrenza dal mese di luglio dell’anno 2020, e per l’effetto, c. condannare l’INPS a alla corresponsione in favore degli eredi Ricorrenti in riassunzione dei ratei dell’assegno sociale maturati, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione di ogni rateo al saldo; d. condannare parte soccombente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del...procuratore antistatario.”*

A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha rappresentato che: l’originaria ricorrente, cittadina albanese, era titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Perugia in base all’art. 10, d.lgs. n. 30/2007 (*“Attuazione della direttiva 2004/38/UE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*); sussistendone i requisiti (67 anni di età; residenza legale continuativa per 10 anni in Italia; redditi inferiori alla soglia di

legge), in data 2.7.2020, presentava all'I.N.P.S. domanda di assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, allegando il permesso di cui era titolare in tale data; con provvedimento del 6.7.2020, l'I.N.P.S., Agenzia di Foligno, comunicava il rigetto della domanda (*“manca del permesso di soggiorno CE di lungo periodo”*); presentato ricorso in via amministrativa, il Comitato provinciale I.N.P.S., con provvedimento del 27.10.2020, confermava detta decisione.

Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha impugnato e contestato quanto *ex adverso* argomentato e dedotto in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, comunque non provato. Ha argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso.

L'I.N.P.S. ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di *“rigettare il ricorso perché non veritiero in fatto ed infondato in diritto, comunque non provato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”*

All'udienza del 4.5.2023, i procuratori delle parti chiedevano concedersi note; il Giudice, rilevata la natura documentale della causa, fissava per la discussione e decisione l'udienza odierna, concedendo alle parti termine per note ex art. 429 c.p.c. fino a dieci giorni prima.

Solo parte ricorrente depositava (tempestivamente) le note autorizzate.

1. Nel merito

Ai sensi dell'art. 3 (*“Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale”*), comma 6, legge n. 335/1995 (*“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*), *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi*

propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.

L'assegno sociale ha una indiscussa natura sussidiaria (presupponendo l'effettiva insussistenza di altri redditi), che attua la previsione di cui all'art. 38 Cost..

Va detto come, nella controversia per cui è causa, il provvedimento amministrativo di rigetto fonda la sua motivazione sulla mancata titolarità, in capo all'originaria ricorrente, del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Ai sensi dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000, *“19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno...”*.

Successivamente, la materia è stata oggetto di altri interventi normativi e l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008, conv. legge n. 133/2008 ha così disposto: *“10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.”*

Ai sensi del novellato art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), *“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.”*

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 3/2007 (recante *“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”*), *“2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto. 3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per*

soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.”.

Infine, merita ricordare quanto disposto, per quanto qui rileva, dal d.lgs. n. 30/2007 (recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) sul “diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini” (art. 1, comma 1, lett. b), stabilendo che si considera, tra gli altri, “familiare” di “cittadino dell’Unione” “gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)” (art. 2, comma 1, n. 4), che “1. I familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione... 4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.” (art. 10, commi 1 e 4), che “1. Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13. 2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione.” (art. 14, commi 1 e 2), che “1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”” (art. 17, comma 1), che “1. I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell’Unione europea ed alla

normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. 2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge. 4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.” (art. 19).

Le suddette disposizioni trovano applicazione “*se più favorevoli*” anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana (“*Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.*”, art. 23).

Quindi, anche all'originaria ricorrente, titolare di carta di soggiorno come familiare extracomunitario di cittadino comunitario, *rectius* (post Trattato di Lisbona) europeo.

Ne deriva come i familiari di cittadini di Stati appartenenti all'U.E., a maggior ragione quelli di cittadini italiani non destinatari di normativa più favorevole, i quali abbiano acquisito lo specifico titolo di soggiorno permanente sul territorio nazionale loro destinato godano di tutti i diritti alle prestazioni sociali riconosciuti ai titolari del diritto di cittadinanza.

A sostegno di tale ricostruzione interpretativa, soccorre anche la *ratio* complessiva del compendio normativo applicabile che, come si rileva anche dalla sentenza n. 50/2019 della Corte Costituzionale, è quella di limitare l'accesso a talune prestazioni a soggetti stabilmente e profondamente inseriti nella comunità nazionale, soggetti che si presume abbiano adempiuto i doveri previsti dall'art. 4 Cost. quali sono i titolari di diritto di soggiorno permanente nel Paese.

Sicché, nel caso per cui è causa, dovutamente considerando le condizioni della originaria ricorrente - che risulta risiedere in Italia da oltre dieci anni; è titolare di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Perugia *ex art.* 10 d.lgs n. 30/2007 - non è alla generale disciplina in materia di stranieri, disciplina che ancora l'attribuzione delle prestazioni al conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata e cioè del titolo stabile di soggiorno destinato ai suddetti in via generale laddove non abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento, che si può fare riferimento.

Tenuto conto di tutto quanto sopra, il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, eredi dell'originaria ricorrente, alla corresponsione *pro quota* dell'assegno sociale *ex art.* 3, comma 6, legge n. 335/1995 e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'assegno sociale con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge.

2 Sulle spese

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite si ritiene, stante i differenti orientamenti della giurisprudenza di merito e la complessità della materia, di poterle integralmente compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione *pro quota* dell'assegno sociale *ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995* e, per l'effetto,
- 2) Condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'assegno sociale con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi come per legge;
- 3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Spoleto, all'udienza del 1° giugno 2023.

Il Giudice del lavoro

